

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MAGNALBÒ, BEVILACQUA,
MAGLIOCCHETTI, MARRI, VALENTINO, FLORINO e
MONTELEONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 APRILE 1997

Istituzione di un ruolo ad esaurimento dirigenziale per i funzionari della ex carriera direttiva, del ruolo ad esaurimento e dell’ottava e della nona qualifica funzionale

ONOREVOLI SENATORI. - Da più parti del mondo della imprenditoria, del commercio, nonché da parte dei cittadini fruitori dei servizi pubblici, è stato invocato l'allineamento della Pubblica amministrazione a *standards* di efficienza ed economicità che, pur considerando le diverse specificità, siano il più possibile vicini a quelli del settore privato.

In tale ottica si è mosso, con tutti i suoi errori e storture di fondo, il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che nel privatizzare la pubblica amministrazione ha indicato nella figura del dirigente la chiave di volta per addivenire all'allineamento di efficienza ed economicità della pubblica amministrazione e del settore privato prevedendo, per tale tipologia di operatori, un'area separata dal restante personale.

Se da una parte, quindi, si è cercato, anche con molte illogicità manifeste, di andare verso il «nuovo», dall'altra non si è pensato di sanare il gravissimo danno, provocato, agli operatori interessati ed alla reale efficienza ed efficacia della pubblica amministrazione, dalla «spaccatura» della ex carriera direttiva, dimenticando o non tenendo conto della necessità della sua riunificazione in funzione del massimo decentramento delle responsabilità e della operatività, momenti essenziali per un effettivo rinnovamento della pubblica amministrazione, non prevedendo, tra l'altro, neanche una autonoma area di contrattazione per tale tipo di personale proveniente da detta carriera o pervenuto successivamente nelle qualifiche funzionali corrispondenti e cioè l'ottava e la nona.

Alla categoria dei funzionari sono demandati compiti di reggenza di uffici «dirigenziali», nonché funzioni di coordinamento, ispettive e di autonoma gestione di uffici

tecnici ed amministrativi, funzioni queste tipicamente dirigenziali.

Allo svolgimento di tali compiti ed alla connessa professionalità non ha fatto riscontro, nell'ambito dei contratti collettivi di lavoro, un appropriato riconoscimento giuridico e la legislazione finora prodotta nulla ha fatto per risolvere nel profondo gli effetti di tale situazione e la conseguente necessità di decentrare le responsabilità onde eliminare i ritardi procedurali scaturenti, anche, dalla abnorme verticizzazione della pubblica amministrazione.

Tutto ciò in applicazione di anacronistiche, oligarchiche e dannose concezioni del lavoro, non più rispondenti alla riorganizzazione dei servizi nei settori sia pubblici che privati.

È noto che da tempo nei settori del lavoro assicurativo e bancario, con molta approssimazione assimilabili alla pubblica amministrazione, ed in altre realtà proprie del privato, è stata riconosciuta l'area dei funzionari e tutto ciò per rispondere alla ineludibile necessità di ripartire le competenze e le connesse responsabilità.

È altrettanto noto che nell'ambito della pubblica amministrazione la predisposizione dei provvedimenti amministrativi e tecnici è demandata all'area dei funzionari in ragione della loro professionalità e dei titoli culturali e di esperienza.

È tempo che la responsabilità della firma sia decentrata a chi predispone gli atti amministrativi onde evitare lo stallo degli atti stessi, stallo logico se chi detiene il potere di firma deve, se firma con cognizione di causa, ripercorrere tutto l'iter procedurale della predisposizione. Più ovvio sarebbe, anche per il controllo della produttività, che a costoro fosse demandata,

ove richiesta, la riforma dell'atto in caso di ricorso gerarchico.

Il presente disegno di legge è quindi volto a sanare, per l'immediato, le gravi carenze del decreto legislativo n. 29 del 1993, prevedendo l'istituzione di un'area dirigenziale ad esaurimento in cui immettere i funzionari della ex carriera direttiva e dei soppressi ruoli ad esaurimento della nona ed ottava qualifica in possesso di diploma di

laurea al maturare di otto anni di servizio prestato senza demerito (articolo 1).

In tale ruolo dovranno altresì essere immessi i funzionari pervenuti nelle dette qualifiche da qualifiche inferiori.

Ai soli fini pensionistici è prevista la applicazione di tale norma transitoria a coloro che siano stati posti in quiescenza nel quinquennio precedente l'entrata in vigore della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. In sede di prima applicazione della presente legge sono immessi, con la qualifica e le funzioni di dirigente, in un apposito ruolo dirigenziale ad esaurimento i funzionari di tutte le Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, delle istituzioni universitarie e degli enti pubblici non economici appartenenti all'ex carriera direttiva, ai soppressi ruoli ad esaurimento e alla nona ed ottava qualifica funzionale, con almeno otto anni di servizio. Sono successivamente immessi in detta area dirigenziale i funzionari della nona ed ottava qualifica funzionale in possesso di diploma di laurea, o i funzionari delle stesse qualifiche muniti di diploma di secondo grado che partecipino ad un corso di riqualificazione professionale, in servizio al 31 dicembre 1987, al maturare di dieci anni di servizio senza demerito, nei limiti delle vacanze organiche che si creeranno nella dotazione organica del ruolo dei dirigenti del ruolo ad esaurimento (RED).

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica al soli fini pensionistici al funzionari della ottava e nona qualifica funzionale posti in quiescenza a partire dal 1° gennaio 1992, prescindendo dal possesso del titolo di laurea.

3. La dotazione organica del predetto ruolo dirigenziale ad esaurimento (RED) è pari a quella prevista per la dotazione organica del personale dirigente di ogni singola amministrazione aumentata del 50 per cento con arrotondamento all'unità per eccesso.

Art. 2.

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, la dotazione organica dei

funzionari di ottava qualifica funzionale è ridotta del 20 per cento; la dotazione organica dei funzionari della nona qualifica funzionale è ridotta del 50 per cento.

2. L'inquadramento dei dirigenti del ruolo ad esaurimento (RED) nella qualifica unica dei dirigenti avviene al verificarsi della vacanza organica nei ruoli della dirigenza e limitatamente al 50 per cento dei posti disponibili, procedendo alla valutazione dei titoli di servizio e culturali. I criteri di valutazione dei predetti titoli sono fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la funzione pubblica.

Art. 3.

1. L'inquadramento di cui all'articolo 1 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge o dal termine dei corsi di riqualificazione professionale di cui al medesimo articolo 1, comma 1.

2. Per i funzionari con quindici anni di servizio nella settima, ottava e nona qualifica funzionale il trattamento economico è pari a quello iniziale della carriera dirigenziale. Per i funzionari con 25 anni di servizio nella settima, ottava e nona qualifica funzionale è pari a quello in godimento degli ex dirigenti superiori.

3. L'adeguamento economico, allorquando maturino i requisiti di cui agli articoli 1 e 2 decorre per il 50 per cento dalla data di entrata in vigore del primo utile contratto nazionale per la dirigenza successivo alla data di entrata in vigore della presente legge; per il restante 50 per cento decorre dalla data di entrata in vigore del secondo contratto nazionale per la dirigenza.

4. Al costo dei predetti contratti viene aggiunto quanto necessario per l'inquadramento di cui all'articolo 1.

Art. 4.

1. All'applicazione della presente legge si fa fronte attraverso:

a) i risparmi ottenuti dalla riduzione delle dotazioni organiche dell'ottava e nona qualifica funzionale di cui all'articolo 2, comma 1;

b) i risparmi ottenuti riducendo i capitoli di bilancio delle amministrazioni interessate, relativamente alle voci del parco macchine, delle competenze per le consulenze e delle spese di rappresentanza e riservate.

